

b) Soci onorari;

c) Soci ordinari.

Soci Fondatori

Sono Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo riterrà di conferire tale qualifica anche successivamente. Tali Soci partecipano alle Assemblee con diritto di voto, senza limitazioni e possono ricoprire cariche sociali. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Soci Onorari

Sono Soci onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito di particolari benemerienze o in relazione al prestigio che la loro appartenenza può conferire all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota annuale; possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.

Soci Ordinari

Sono Soci ordinari, coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo; partecipano alle Assemblee con diritto di voto, senza limitazioni e possono ricoprire cariche sociali. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare direttamente o per delega.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Ammissione all'Associazione

Chi desidera acquisire la qualità di Socio deve presentare domanda, controfirmata da due Soci Fondatori od ordinari, a garanzia morale dell'aspirante, al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Le domande di ammissione a Socio non accolte potranno essere ripresentate dagli aspiranti Soci solo dopo sei mesi dal mancato accoglimento.

L'acquisizione della qualità di socio comporta l'accettazione integrale e l'osservanza dello Statuto.

Il domicilio dei Soci, salvo successiva comunicazione di variazione, è quello da essi comunicato nella domanda di ammissione. I Soci sono comunque tenuti a comunicare formalmente eventuali cambi di indirizzo, che avranno effetto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.

Tassa di iscrizione

La tassa di iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La tassa di iscrizione deve essere versata dai Soci per i quali è prevista. La tassa di iscrizione non sarà restituita in caso di perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio.

Quote annuali

L'ammontare delle quote annuali è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità desumibili dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei Soci.

L'ammontare delle quote annuali sarà reso noto ai Soci mediante comunicazione diretta scritta o altro mezzo ritenuto idoneo a permettere l'effettiva conoscenza.

Versamento delle quote annuali

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno in unica soluzione o secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Soci morosi

I Soci non in regola con il pagamento delle quote annuali e dei contributi straordinari non hanno diritto di voto.

Il Socio moroso che, invitato a farlo, non provveda a regolarizzare la sua posizione entro i successivi 60 giorni perderà la qualifica di Socio e non avrà diritto a rimborsi di alcun genere. Tale provvedimento verrà notificato al Socio moroso dal Presidente dell'Associazione.

Perdita della qualità di Socio

I Soci perdono la qualità di Socio dell'Associazione:

- a) a seguito di dimissioni;
- b) in caso di morosità, come previsto al precedente punto "soci morosi".

I Soci che perdono la qualifica di Socio dell'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Dimissioni

Il Socio che intende dimettersi dovrà, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, comunicare al Presidente le sue dimissioni entro la fine del mese di settembre. Qualora ciò non avvenga, il Socio dimissionario dovrà mantenere l'impegno sociale per l'anno successivo.

I Soci che si sono dimessi, in caso di accettazione della domanda di riammissione, dovranno adempiere agli stessi obblighi previsti al precedente punto "ammissione all'associazione" per i nuovi Soci.

Art. 5 - Patrimonio -

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b) dalle quote associative annuali, dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal dante causa alle spese di esercizio;
- c) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il comitato ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività -

Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi delle sue attività;
- redditi derivanti dall'impiego del patrimonio;
- contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere espressamente destinati dal dante causa alle spese di esercizio;
- quote associative;
- avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il comitato non ne

abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

I redditi dell'associazione possono essere utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei fini istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Art. 7 - Organi sociali -

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il comitato scientifico

Art. 8 - L'Assemblea dei soci -

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione.

Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un voto purché in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformita' della legge e/o dello Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti, non votanti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta, rivolta al Presidente dell'Associazione, di tanti Soci, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno un quinto del totale dei Soci aventi diritto di voto, i quali devono anche indicare le materie da trattare.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria secondo le materie da trattare.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) designare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare il bilancio di previsione;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) deliberare sulle maggiori spese rispetto a quelle preventivate;
- f) deliberare su ogni questione che le verrà sottoposta.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, anche anticipato, sulle modalita' della liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea e' convocata dal Presidente mediante raccomandata o altro mezzo ritenuto idoneo a permettere l'effettiva conoscenza almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Della convocazione deve essere data notizia a tutti i Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve prevedere la data per la seconda convocazione, che deve però essere diversa da quella fissata per la prima.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il mese di giugno, per deliberare il bilancio di previsione dell'anno successivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Presidenza - Validità - Deliberazioni dell'Assemblea - Rappresentanza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente, dal Consigliere in carica più anziano. In caso di assenza di tutti i Consiglieri

L'Assemblea designa il Presidente che deve presiederla. L'Assemblea nomina il Segretario che deve assistere il Presidente nella redazione del verbale.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) nomina, nei casi previsti dallo Statuto o su richiesta, o se lo ritiene opportuno, due scrutatori;
- b) constata la regolarità della convocazione e del diritto di voto degli intervenuti;
- c) dichiara la validità della costituzione dell'Assemblea;
- d) proclama l'esito delle votazioni;
- e) dichiara aperta e scioglie la seduta.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino più della metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti risultanti al momento della sua costituzione;
- b) in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza del totale dei voti;
- b) in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il cinquanta per cento (50%) dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e, se nominati, dagli scrutatori.

Rappresentanza dell'Assemblea

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da un non Socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e apposta in calce all'avviso della convocazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Art. 9 - Consiglio Direttivo -

Composizione - Funzionamento - Poteri

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) membri secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'ONLUS e viene designato dai membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi.

I consiglieri decaduti per scadenza del termine sono rieleggibili.

Fatte le elezioni dei Consiglieri da parte dell'Assemblea, risultano eletti, fino alla copertura dei posti disponibili, coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di non accettazione da parte di uno o più eletti subentrano nella carica di Consigliere coloro che succedono in ordine decrescente di voti

riportati.

Analogamente si procede quando qualche Consigliere cessi dalla carica per qualsiasi motivo.

La sostituzione si effettua per semplice decisione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri così insediati durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei Consiglieri che hanno sostituito.

Nel caso in cui la sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica non sia possibile per mancanza

di eletti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione con propria deliberazione.

I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

I Consiglieri, che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione all'interessato da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, normalmente due volte l'anno e comunque ogni volta che ciò sia deciso dal Presidente dell'Associazione o che ne venga fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri.

La convocazione, da effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata anche a mano, fax o telegramma, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza di voti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale il doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; funziona, generalmente da Segretario il Segretario dell'Associazione o altra persona designata dal Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) nominare il Presidente e il vice Presidente dell'Associazione, deliberare sull'ammissione di nuovi Soci in conformità a quanto stabilito dallo Statuto;
- b) redigere e approvare il Regolamento dell'Associazione nonché eventuali successivi aggiornamenti e/o modifiche;
- c) definire gli indirizzi generali dell'Associazione;
- d) organizzare l'attività dell'Associazione per il conseguimento delle sue finalità;
- e) stabilire le direttive della gestione sociale;
- f) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione annuale ed il bilancio preventivo da predisporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) predisporre il prospetto, accompagnato da una relazione illustrativa, delle eventuali maggiori spese che sono ritenute opportune o necessarie rispetto a quelle preventivate, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame e

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

i) determinare l'entità delle quote annuali per ogni categoria di Soci tenuta al versamento degli stessi, tenuto conto delle necessità desumibili dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea o delle eventuali maggiori spese dalla stessa deliberate;

j) provvedere alla gestione delle attività dell'Associazione o deliberare l'affidamento a terzi;

k) deliberare circa accordi, patti o convenzioni su argomenti o materie di interesse generale per l'Associazione;

l) deliberare sulla stipula, sulle eventuali successive modifiche e rinnovi dei contratti assicurativi, di gestione, di locazione e di qualsiasi altra natura ritenuti opportuni o necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

m) approvare i progetti delle eventuali opere da eseguire e stabilire, caso per caso, se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, di trattativa privata, in amministrazione diretta ecc.;

n) approvare i collaudi delle opere eseguite;

o) deliberare circa i ricorsi attivi e passivi all'Autorità Giudiziaria, fatto salvo il diritto di iniziativa del Presidente circa le azioni per ottenere il pagamento dei Soci morosi;

p) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci e stabilire le materie all'ordine del giorno;

q) designare, anche tra le persone estranee al Consiglio Direttivo o non Soci, il Segretario dell'Associazione;

r) deliberare su tutte le materie che non siano espressamente attribuite all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare al Presidente dell'Associazione in tutto od in parte le sue attribuzioni, purché delegabili per legge, nonché tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione e attribuire incarichi al Vice Presidente ed agli altri Consiglieri.

Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è conferita la firma di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche Autorità, i Soci ed i terzi. Il Presidente, ritenendolo opportuno o necessario, può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo e/o al segretario, solo se costui è socio dell'Associazione, una o più delle attribuzioni a lui spettanti conferendo i necessari poteri; può inoltre nominare Procuratori stabilendone i compiti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni allo stesso attribuite verranno esercitate dal Vice Presidente. In caso di permanente assenza o impedimento o di cessazione della carica per qualsiasi motivo del Presidente, la carica di Presidente verrà assunta, fino a scadenza naturale del mandato, dal Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente e, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto, ad integrare il Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell'Associazione:

a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;

b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del

Consiglio Direttivo;

- d) firmare tutti gli atti e contratti dell'Associazione;
- e) curare l'esatta imputazione delle entrate e delle spese dell'Associazione;
- f) sovrintendere al buon andamento della gestione;
- g) promuovere le azioni possessorie;
- h) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- i) esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione ed in specie sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- j) ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere il pagamento dei Soci morosi;
- k) dirigere attraverso il Segretario la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- l) provvedere, con l'assistenza del Segretario, alla buona conservazione di tutti i beni sociali compresi quelli presi in affitto;
- m) curare, con l'assistenza del Segretario, l'istituzione, la compilazione e la conservazione di tutti gli atti e di ogni altro documento dell'Associazione;
- n) provvedere a far osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione;
- o) organizzare gli uffici dell'Associazione;
- p) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti -

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti, a scrutinio segreto, dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il collegio vigila sull'amministrazione dell'associazione ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esamina il bilancio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art.11- Comitato scientifico-

E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti. Ha il compito di valutare la validità dei progetti di ricerca e di verificare la loro corretta esecuzione.

Art. 12 - Collegio arbitrale -

Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Padova il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13 - Durata delle cariche -

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 - Il Bilancio -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Qualora nel corso dell'esercizio il Consiglio Direttivo preveda di dover effettuare maggiori spese, ritenute opportune o necessarie, rispetto a quelle preventivate, deve predisporre un prospetto di dette spese, accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le maggiori spese approvate dall'Assemblea dei Soci vanno ad integrare il bilancio di previsione.

Art. 15 - Scioglimento -

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.


Art. 16 - Norma di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Renzo Rizzardi

Paolo Castorina
Silverio Cerato
Elisabetta Canale
Lucio Bruno Chini
Massimino Colomban
Carlo Segato
Antonio Rossetini
Amelia Cuomo notaio (sigillo)

La presente copia xerografica
composta di 18 facciate..... è
conforme all'originale e si rilascia per
la Poste.....
Piazzola sul Brenta, 7 febbraio 2006



REGISTRATO
A PADOVA 2

IL 23-12-2005..

AL N. 4575.....

SERIE 1.....

€ 173,16 *d*